**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** **Roma - Lunedì, 16 gennaio 1933 - Anno XI** **Numero 12**

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.**

## AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

**Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.**

## *ERRATA-CORRIGE*

L'art. 7 (2° comma) del decreto in data 9 gennaio 1933 del Ministro per le finanze, pubblicato a pag. 4 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1933, n. 8, deve essere corretto, in conformità del testo originale, nel senso che le prove scritte dell'esame di concorso per 25 posti di alunno in prova della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza si svolgeranno nei giorni 29 e 30, anzichè nei giorni 24 e 25 marzo.

Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1932

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1736.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709, e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709, e 27 giugno 1932, n. 808, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1737.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del R. decreto 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per

l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; ed è convalidato il R. decreto 26 maggio 1932, n. 562, col quale sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1738.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

È convalidato il R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, col quale venne autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1739.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle L. 2000.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle L. 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1740.

**Modifiche alle norme per il pagamento delle rendite di debito pubblico nominative dei consolidati 3 %, 3,50 % (1902) e 4,50 %.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, che reca modificazioni alle norme per il pagamento delle rendite del debito pubblico nominative, nel senso che gli interessi possono essere pagati mediante ricevute da staccarsi all'atto della riscossione da un foglio annesso ai certificati di rendita;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1922, n. 1808, col quale, in applicazione del citato decreto alle rendite del consolidato 5 %, furono stabilite e approvate le caratteristiche dei nuovi certificati nominativi del detto consolidato e dei relativi fogli di tagliandi;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 89, che estese l'applicazione del nuovo sistema di pagamento anche ai titoli nominativi del consolidato 3,50 % emissione 1906;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'applicazione dello stesso sistema di pagamento anche ai titoli nominativi dei consolidati 3 %, 3,50 % emissione 1902 e 4,50 %;

Ritenuto, inoltre, che il citato sistema di pagamento, adottato finora per le sole rendite nominative dei predetti consolidati, non soggetti a speciali condizioni di pagamento,

può utilmente applicarsi anche a quelle vincolate di usufrutto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati nominativi dei consolidati 3 %, 3,50 %-1902 e 4,50 % in circolazione, saranno muniti, in luogo dell'attuale mezzo foglio di compartimenti, di un foglio di ricevute per la riscossione degli interessi.

Ogni foglio di ricevute consta di due parti e di un'appendice da servire per l'unione al corpo principale del titolo. Tale appendice porta longitudinalmente la leggenda « Foglio di ricevute unito al certificato (indicazione del consolidato) .... N° .... comprendente le ricevute da quella di scadenza ........ a quella di scadenza .......... ».

Le due parti del foglio presentano, ciascuna, la stampa di 32 ricevute pel consolidato 3 %, di 52 ricevute per i consolidati 3,50 %-1902 e 4.50 % numerate progressivamente, contenenti la leggenda del debito cui si riferiscono, il numero d'iscrizione del certificato, l'indicazione della scadenza cui il tagliando si riferisce, l'ammontare delle rate di interessi da pagare, la dichiarazione di ricevuta, il bollo a secco dell'Amministrazione del debito pubblico, l'annotazione che la quietanza deve essere staccata dall'ufficio pagatore.

Art. 2.

Gli interessi delle rendite nominative 3 %, 3,50 %-1902, 3,50 %-1906, 5 % e 5 % Littorio soggette a vincolo di usufrutto e pagabili contro deposito di certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario saranno pagate in base a certificati di usufrutto muniti di foglio di ricevute, aventi su ciascun tagliando le indicazioni necessarie per assicurare la regolarità del pagamento. Ogni foglio di tali ricevute consta di 20 tagliandi per i consolidati 3 %, 3.50 %-1906, 5 %, 5 % Littorio e di 40 tagliandi per il consolidato 3.50 %-1902.

Art. 3.

Gli interessi delle rendite soggette a vincolo di usufrutto, con pagamento senza obbligo di deposito di certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono liberamente pagabili contro presentazione di certificati di usufrutto muniti di fogli di ricevute sufficienti per il periodo di 10 anni.

Ciascuna di tali ricevute porta impressa la dicitura « Certificato di usufrutto » senza altra aggiunta.

Art. 4.

Con decreti Ministeriali, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno stabilite le caratteristiche dei fogli di ricevute e dei nuovi certificati di usufrutto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 328, foglio 63.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1932, n. **1741.**

**Proroga dell'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare congruamente la durata delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato di cinque anni l'inizio del periodo di tempo stabilito per il rimborso all'Erario dello Stato delle anticipazioni assegnate alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, agli Istituti di credito agrario per l'Italia centrale, per la Sardegna e per la Liguria, nonchè al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, sui fondi di cui alle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 16 luglio 1914, n. 665, ed ai Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1317, 10 novembre 1920, n. 1636, e 12 dicembre 1926, n. 2241.

Sulle annualità di cui è prorogato il pagamento e per i cinque anni di proroga, gli Istituti predetti corrisponderanno all'Erario l'interesse annuo posticipato del 3 %.

Art. 2.

L'ammortamento del debito dipendente dalla quota somministrata, ai fini delle operazioni di cui all'articolo precedente, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in conto dell'anticipazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, è prorogato di cinque anni, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'interesse anche durante il periodo di proroga.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 328, foglio 29.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1742.

**Limiti nella portata della concessione di temporanea importazione di rocchetti e bobine per il trasporto di fili e di conduttori elettrici in importazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto il R. decreto 2 maggio 1932, n. 525, che concede la temporanea importazione dei recipienti interni di qualsiasi materia (bobine e rocchetti) sui quali sono avvolti i fili ed i conduttori elettrici che si importano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La concessione della temporanea importazione dei recipienti interni di qualsiasi materia (bobine e rocchetti) sui quali sono avvolti i fili ed i conduttori elettrici che si importano — di cui al R. decreto 2 maggio 1932, n. 525 — s'intende limitata alle sole bobine ed ai soli rocchetti di legno sui quali sono avvolti i fili di rame importati temporaneamente per la fabbricazione di fili e di conduttori elettrici da esportare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 328, foglio 76.* — MANCINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1933.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « L'Araldo Agricolo » di Ciminna e nomina del commissario governativo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto del 12 dicembre 1932, n. 193, col quale S. E. il prefetto di Palermo ha sospeso il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « L'Araldo Agricolo » di Ciminna ed ha nominato commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dell'ente il comm. Carmelo Aiello;

Considerata l'opportunità di confermare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa L'Araldo Agricolo » di Ciminna è sciolto.

Il sig. comm. Aiello Carmelo è nominato commissario governativo di detto ente ai sensi e coi poteri dell'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(29)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1933.

**Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di Carsoli (Aquila) per l'esercizio del credito agrario.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Carsoli (Aquila) fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 29 ottobre 1932-XI ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota 7 dicembre 1932-XI, n. 249031;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria di Carsoli (Aquila), dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con suo provvedimento in data 29 ottobre 1932-XI.

Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(26)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1933.

**Divieto di esercizio di caccia e di uccellagione nella zona di Campagnano (Roma).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive nella zona di Campagnano (provincia di Roma), dove saranno effettuati notevoli lanci di specie di selvaggina stanziale;

Decreta:

Nella zona di Campagnano (provincia di Roma), è vietato fino a tutta l'annata venatoria 1933-34 l'esercizio della caccia e della uccellagione sotto qualsiasi forma.

Detta zona resta delimitata: a nord da una linea che, dal Ponte del Pavone, seguendo la via Cassia, raggiunge Campagnano, dove, lungo la strada provinciale che conduce a Morlupo si spinge fino a Monte Solforoso. Ad est da una linea che dalla strada provinciale suddetta segue la mulattiera che incontra la carrozzabile per Scrofano, passando per la località Grotta del Matto, fino a Castella. A sud da una linea che dalla località testè citata, per la mulattiera di Monte Madonna e per il fosso della Mola, raggiunge la via Cassia e poi, per il fontanile del Cancello, segue la strada che conduce a Cesano e, per una mulattiera, perviene al lago di Martignano, tenendosi a nord della località « Boffetto ». Ad ovest da una linea che costeggiando il lago di Martignano e seguendo una mulattiera ed una carrareccia, si approssima ai Casali di Polline per continuare fino al fosso e al Ponte Pavone.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portar quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(78)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1933.

**Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473 il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1. Tariffa 3/19, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero se l'assicurato è in vita al termine stabilito e in misura ridotta crescente in caso di premorienza;

2. Tariffa 2/19, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o in misura ridotta crescente in caso di premorienza e di una somma pari alla metà del capitale assicurato in caso di morte dopo il periodo di differimento.

Roma, addì 2 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(79)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1933.

**Esame obbligatorio trichinoscopico delle carni di suini provenienti dall'estero.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Considerato che l'allevamento suino nazionale è sempre stato e permane tuttora totalmente indenne dalla trichinosi, mentre tale infestione si riscontra, più o meno diffusa, in altri Paesi;

Riconosciuta la necessità, agli effetti sanitari, di sottoporre a controllo trichinoscopico le carni dei suini importati nel Regno;

Ordina:

Art. 1.

I suini di provenienza estera dovranno essere marcati all'atto della importazione nel Regno.

La marcatura, da eseguirsi a cura degli interessati e sotto il controllo dei veterinari di confine e di porto, consisterà in un foro di forma circolare, del diametro di un centimetro, da praticarsi con adatta tanaglia sulla linea tra il terzo medio ed il terzo inferiore del padiglione dell'orecchio sinistro, alla distanza di almeno tre centimetri dal bordo anteriore.

Art. 2.

L'ispezione veterinaria susseguente alla macellazione delle carni dei suini in tal modo contrassegnati, dovrà essere integrata dall'esame trichinoscopico.

S. E. il Governatore di Roma, S. E. l'Alto commissario per la città e provincia di Napoli, le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(97)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-133 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Francesco e della fu Lavrencic Maria, nato a Verpogliano il 3 luglio 1887 e residente a Verpogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Francesco, nato a Verpogliano il 20 agosto 1914, figlio;

Lavrencic Giovanni, nato a Verpogliano il 18 maggio 1918, figlio;

Lavrencic Ludmilla, nata a Verpogliano il 22 ottobre 1919, figlia;

Lavrencic Luigi, nato a Verpogliano il 19 maggio 1922, figlio;

Lavrencic Maria, nata a Verpogliano il 3 aprile 1925, figlia;

Lavrencic Paola, nata a Verpogliano il 28 giugno 1927, figlia;

Lavrencic Francesca, nata a Verpogliano il 26 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7378)

N. 50-116 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Antonio fu Antonio e fu Cencic Maria, nato a Sedula (Bergogna) il 24 aprile 1854 e residente a Sedula n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria fu Tomaso Cebokli, nata a Sedula il 21 giugno 1854, moglie;

Lazar Maria di Antonio, nata a Sedula il 6 dicembre 1886, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(7379)

N. 11419-3195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Matilde Tofoli fu Giovanni ved. Loncner, nata a Zernik (Sussak) il 2 maggio 1879 e residente a Trieste, via S. Zaccaria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lorenzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Matilde Tofoli ved. Loncner è ridotto in « Lorenzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma fu Rodolfo, nata il 18 agosto 1912, figlia;
2. Luciano fu Rodolfo, nato il 14 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(7914)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 8 gennaio 1933 Anno XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1932, n. 300, recante modificazioni alle norme vigenti circa l'impiego di somme da parte dei Comuni e delle Provincie.

(98)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

### Concorso a sei posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

| | |
|---|---|
| capi tecnici ottici fotografi . . . . . . | n. 1 |
| capi tecnici congegnatori artiglieri . . . . | » 3 |
| capi tecnici congegnatori artificieri . . . . | » 1 |
| capi tecnici congegnatori elettricisti . . . . | » 1 |
| Totale . . . | n. 6 |

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
*a*) il loro preciso recapito;
*b*) i documenti annessi alle domande;
*c*) che accettano qualsiasi destinazione;
*d*) la specialità per la quale intendono concorrere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 del successivo art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 36 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito ed il numero della tessera;

6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato Regime austro-ungarico;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un capitano di vascello;

membri: due ufficiali superiori A. N., un funzionario appartenente al personale civile tecnico, un capo sezione o consigliere del Ministero;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale, per ciascuna materia, non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e il disegno il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Il voto finale di graduatoria sarà aumentato di due punti per i candidati della specialità congegnatori elettricisti che siano in possesso del diploma di specializzazione di perito radiotecnico.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1204; 21 luglio 1929, n. 1397; 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843 e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: SIRIANNI.

---

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

| Numero delle materie | MATERIE DI ESAMI | Coefficiente (2) | Se l'esame e scritto orale o pratico |
|---|---|---|---|
| 1 | Composizione italiana | 1 | Scritto (1) |
| 2 | Matematica | 2 | Scritto (1) orale |
| 3 | Disegno | 2 | Grafico (1) orale |
| 4 | Fisica ed elementi di chimica | 2 | Orale |
| 5 | Nozioni speciali | 3 | Orale |
| 6 | Prova pratica | 3 | Pratico |

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2. — *Matematica*

*a*) Prova scritta: Risoluzione di un problema di algebra e geometria e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

*b*) Prova orale:

Aritmetica ed algebra.

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
9. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

*NB.* — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva.

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3. — *Disegno.*

*a*) Prova grafica: Eseguire, copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

*b*) Prova orale: Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica.

Elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Cenni sulla navigazione aerea.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

10. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza calore e lavoro. Sorgenti di calore.

11. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

12. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità magnetismo:

13. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

14. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

15. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Cenni sugli alternatori, dinamo, trasformatori di corrente alternata, motori a corrente continua ed a corrente alternata.

16. Trasporto dell'energia elettrica. Applicazione della corrente elettrica alla illuminazione, telegrafia e telefonia. Radio telegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenni sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono e acqua ossigenata.
7. Cloro e acido cloridrico.
8. Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato, egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

*Ottici - Fotografi.*

Fisica e fisica-ottica:

Radiazioni luminose — Spettro dei corpi — Immagini e virtuali — Formazione delle immagini.

Lenti e sistemi di lenti — Ricerca del fuoco nei diversi tipi di lenti.

Nozioni elementari sulle proprietà degli obbiettivi e degli oculari.

Prismi.

Riflessione e rifrazione. Specchi piani e sferici. Cannocchiali e microscopi.

Elementi di fotometrica e di illuminazione — Corpi opachi e trasparenti.

Fotografia.

Generalità sulla fotografia e apparecchi fotografici. Camera oscura — Cinematografia.

Processo negativo — Lastre e pellicole — Sensibilizzazione — Elementi di sensitometria.

Processo negativo — Ingrandimento.

Studio di filtri nelle diverse condizioni di presa.

Nozioni elementari sulla fotografia a colori — Diversi tipi di stampa.

Bromografi e materiali accessori per laboratori fotografici.

*Artiglieri.*

1. Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione. Compressione. Taglio. Flessione. Azioni combinate. Molle e piastre.

2. Cenno sommario sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i vari metalli usati nelle costruzioni meccaniche di competenza delle D.A.A.N. — Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio (acciai comuni, acciai speciali, ternari e quaternari). Tempera — Cementazione — Nitrurazione — Nozioni di fonderia e sulla costruzione delle leghe metalliche.

3. Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti oltre l'acciaio. Deformazione dei metalli. Limiti di elasticità. Carichi di sicurezza e rottura. Resilienza. Coefficiente di durezza.

4. Nozioni generali sui diversi metodi di lavorazioni meccaniche ed impiego delle varie macchine utensili più comuni. Specialmente per quanto riguarda alla costruzione dei cannoni e degli affusti.

5. Principî elementari sui quali si basano le macchine idrauliche e cenni sul funzionamento delle macchine idrauliche più comuni.

6. Principî elementari sui quali si basano i compressori e le macchine ad aria compressa in generale, con applicazioni nelle lavorazioni dei metalli.

7. Cenni sui principali esplosivi impiegati nelle armi da fuoco.

8. Cenni descrittivi degli apparecchi ottici più correnti nell'impiego delle artiglierie.

9. Cognizioni sommarie sull'organizzazione di officine meccaniche; distribuzione dell'energia, computi di costo della mano d'opera e di spese generali per le lavorazioni. Principali strumenti usati per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

*Artificieri.*

1. Conoscenza delle proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi: ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo; loro composti e derivanti più in uso nella chimica degli esplosivi.

2. Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi. composti idrati del carbonio. alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, oli, grassi.

3. Conoscenza sommaria dei principali corpi semplici e composti che entrano nella composizione dei gas tossici: cloro, fosforo, arsenico e loro composti impiegati nella guerra chimica.

4. Combustione, deflagrazione, esplosione, detonazione, esplosivi di lancio, di scoppio, e detonanti; loro caratteristiche differenziali.

5. Esplosivi di lancio, polvere nera, balistite, polvere C, caratteristiche, composizione, fabbricazione, conservazione.

6. Esplosivi di scoppio: picrati, tritolo, tetryl.

7. Detonanti, fulminato di mercurio, azotato di argento, clorato di potassa, principali materie in uso nella pirotecnica bellica, miscele luminose ed illuminanti.

8. Conoscenza sommaria dei gas tossici, loro influenza sull'organismo, mezzi di protezione.

9. Proprietà fisiche dei metalli, prove ed esami cui vengono sottoposti i metalli per l'accertamento delle qualità di cui sopra.

10. Ferro, acciaio, ghisa, acciai speciali, effetto della temperatura e del modo di raffreddamento su di essi, fusione, forgiatura, stampaggio.

11. Rame e sue leghe, qualità specifiche dell'ottone e del bronzo, suoi impieghi, sistemi di trafilazione dell'ottone, alluminio.

12. Tessuti, conoscenza sommaria delle prove di resistenza, principali sostanze tessili in uso nel munizionamento: lino, cotone, seta, canapa.

13. Cenni sulle artiglierie, cannoni, cenni sulla fabbricazione, rigatura, otturazione, congegni di chiusura, mira, brandeggio, elevazione.

14. Munizionamento, proietto, sue parti, cariche di scoppio, spolette, bossoli, cariche, artifici.

*Elettricisti.*

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materali elettrici, sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.

Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elet-

tromagnetica. Forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

MATERIA N. 6. — *Esame pratico.*

(Comune a tutte le categorie).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc. secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità .

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o dal disegno, a seconda della specialità, e saperne eseguire il collaudo.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, spagnuolo, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,65 ad un massimo di 1,95 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

*Il Ministro*: SIRIANNI.

(96)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Tramutamento di certificato consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore sino alla concorrenza di L. 390, e la traslazione della residuale rendita a favore del minore Siniscalco Raffaele di Americo, del certificato consolidato 5 per cento, n. 141053 dell'annua rendita di L. 525, intestato a Siniscalco Grazia di Americo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Baronissi (Salerno).

Essendo detto certificato mancante di una notevole parte del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 settembre 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6500)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 9.

### Media dei cambi e delle rendite

del 13 gennaio 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| S. U. America (Dollaro) | 19.52 |
| Inghilterra (Sterlina) | 65.50 |
| Francia (Franco) | 76.10 |
| Svizzera (Franco) | 375.65 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.25 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.707 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 17.27 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.02 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.41 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.65 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.38 |
| Olanda (Fiorino) | 7.852 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 159.37 |
| Svezia (Corona) | 3.58 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 80.50 |
| Id. 3,50 % (1902) | 78.10 |
| Id. 3 % lordo | 57.075 |
| Consolidato 5 % | 85.60 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 100.90 |
| Id. id. Id. 1940 | 101.925 |
| Id. id. Id. 1941 | 101.975 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88.15 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 % | 290957 | 742 — | Tesei Silvestro fu Oreste, dom. a Pisa; con usuf. vit. a Moscatelli Teresa di Gaetano, ved. di Tesei Oreste, dom. a Pisa. | Tesei Silvestro fu Oreste, *minore sotto la p. p. della madre Moscatelli Teresa ved. Tesei*, dom. a Pisa con usuf. vital. come contro. |
| Cons. 5 % | 192009 | 375 — | Montefusco *Antonietta* fu Salvatore, moglie di *Favati* Sabino di Andrea, dom. a Cesinali (Avellino). | Montefusco *Antonetta* o *Antonietta* fu Salvatore, moglie di *Favato Carmine-Sabino* di Andrea, dom come contro. |
| » | 473731 | 365 — | Piscitello Felice fu *Giovanni-Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Orlando Maria fu Antonino, ved. di Piscitello *Giovanni-Antonino*, dom. a Caronia (Messina). | Piscitello Felice fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Orlando Maria fu Antonino, ved. di Piscitello *Antonino*, dom. come contro. |
| Cons. 5 % Polizza combattenti | 12346 | 20 — | *Pratellini Antonio* di Giovanni, dom. a *Salvatonico* (Ferrara). | *Saletti Carlo* di Giovanni, dom. a *Bondeno* (Ferrara). |
| Cons. 5 % Littorio | 30310 | 895 — | Del Balzo *Felicia* fu Pasquale, moglie di Garin di *Cocconato Edoardo* fu *Federico*, dom. a Napoli, vincolata. | Del Balzo *Maria-Felicia* fu Pasquale, moglie di Garin *Enrico-Edoardo* fu *Emilio-Giuseppe-Federico*, dom. a Napoli, vincolate. |
| 3,50 % | 349517 | 315 — | Del Balzo Maria-Felicia *o Felicina* fu Pasquale, moglie di Garin di *Cocconato Eric* o Enrico-Edoardo-Urbano fu Emilio-Federico, dom. a Napoli, vincolata. | |
| Cons. 5 %<br>»<br>»<br>» | 39478<br>44367<br>57775<br>85788 | 150 —<br>250 —<br>1305 —<br>450 — | Alagna *Anna* fu Natale, moglie di Frasca Giuseppe, di Carlo, dom. a Catania, vincolate. | Alagna *Marianna detta Anna* fu Natale moglie ecc. come contro. |
| » | 111047 | 205 — | Fornas *Luigi* ed Alessandro fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Belli *Emilia* fu Giacinto ved. Fornas, dom. a Carignano (Torino); con usuf. vital. a Belli *Emilia* fu Giacinto, ved. di Fornas Giuseppe, dom. a Carignao (Torino). | Fornas *Giuseppe* ed Alessandro fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Belli *Carolina* fu Giacinto ved. ecc. come contro, con usuf. vital. a Belli *Carolina* ecc. come contro. |
| » | 504319 | 1850 — | Ranieri *Maria* fu Vincenzo, moglie legalmente separata di Comi Giuseppe di *Antonino*, dom. a Roma, vincolata. | Ranieri *Antonia* fu Vincenzo, moglie legalmente separata di Comi Giuseppe di *Antonio o Antonino*, dom. a Roma, vincolata. |
| » | 48971 | 145 — | Lacava Paolo d Francesco, dom. a Motta San Giovanni (Reggio Calabria). | Lacava Paolo di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro. |
| 3,50 % | 206941 | 38,50 | Liatti Maria, *Angelo* e Carlo fu Felice, minori sotto la p. p. della madre Boffa Bes Enrichetta di Lorenzo, dom. a Tavigliano (Novara). | Liatti Maria *Angela* e Carlo fu Felice, minori ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 234692 | 485 — | Indelicato Grazia fu Francesco, moglie di *Chiassone* Paolo, dom. a Catania. | Indelicato Grazia fu Francesco, moglie di *Chiossone* Paolo, dom. a Catania. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 167570 | 435 — | Di Pasquale *Ripalta* fu Felice, moglie di Biancardi Vincenzo, dom. a Cerignola (Foggia). | Di Pasquale *Maria-Ripalta* fu Felice, moglie ecc. come contro. |
| 3,50 % | 588547 | 35 — | Lo Jacono Maria fu Raffaele, ved. di *Bevacqua* Pasquale, dom. a Mistretta (Messina). | Lo Jacono Maria fu Raffaele, ved. di *Lombardo* Pasquale, dom. come contro. |
| Cons. 5 %<br>»<br>»<br>» | 370697<br>370693<br>370699<br>370694 | 195 —<br>465 —<br>465 —<br>465 — | Coglitore Rosaria-Guglielma intesa Ina; Coglitore Iole — fu Carmelo, minori sotto la p. p. della madre Saladino *Coglitore*, dom. a Palermo. | Coglitore Rosaria-Guglielma intesa Ina; Coglitore Iole — fu Carmelo, minori sotto la p. p. della madre Saladino *Rosa* fu *Giuseppe*, ved. ecc. come contro |
| »<br>3.50 % | 174477<br>787528 | 150 —<br>175 — | Pacella Pasquale di *Pietro*, dom. a Napoli con usuf. vital. a Pacella *Pietro* fu Michelangelo, dom. a Napoli. | Pacella Pasquale, di *Pietrantonio, minore sotto la p. p. del padre Pacella Pietrantonio* dom. a Napoli; con usuf. vital. a Pacella *Pietrantonio* fu Michelangelo, dom. a Napoli. |
| Cons. 5 % | 124657 | 1000 — | Mannucci Fosca, Giulia, *Tina*, Nella e Lorenzina fu *Lorenzo*, minori sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe, ved. di Mannucci *Lorenzo*, dom. a Livorno; con usuf. vital. a Bovani Ottavia fu Giuseppe, ved. di Mannucci *Lorenzo*. | Mannucci Fosca, Giulia, *Rina*, Nella e Lorenzina fu *Nullo*, minori sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe, ved. di Mannucci *Nullo*, dom. a Livorno; con usuf. vital. a Bovani Ottavia fu Giuseppe ved. di Mannucci *Nullo*. |
| Cons. 5 % Littorio | 72559 | 15 — | Delbono *Giuseppe* fu Giovanni, minore sotto la p. p della madre Cantoni Giulia, vedova Delbono, dom a Passirano (Brescia) frazione di Monterotondo. | Delbono *Giuseppa* fu Giovanni, minore ecc. come contro. |
| 3.50 % | 825239 | 350 — | Ossani Maria di Vincenzo, *nubile*, dom. a Napoli, vincolata. | Ossani Maria di Vincenzo, *minore emancipata sotto la curatela del marito Ardissone Giuseppe di Giovanni* dom. a Napoli, vincolata. |
| Cons. 5 % Littorio | 39866 | 1355 — | De Luca Pellegrino e Vincenzo di Giuseppe, De Luca Luigi e Carmine di Antonio, tutti eredi indivisi di De Luca Luigi fu Vincenzo, dom. a Santa Paolina (Avellino); con usuf. vital. a Carpenito *Grazia* fu Serafino ved. di De Luca Luigi fu Vincenzo, dom. a Santa Paolina | Intestata come contro con usuf. vital. a Carpenito *Maria-Grazia* fu Serafino, ved. ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>3.50 % | 716635<br>761228 | 35 —<br>17.50 | Carlino Giuseppe ed *Annina* fu Antonio minori sotto la p. p. della madre Congedo Giuseppa di Giovanni ved. Carlino, dom. ad Aradeo (Lecce). | Carlino Giuseppe e *Giovanna* fu Antonio, minori ecc. come contro. |

**A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

**(7714)** Roma, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI *Il direttore generale*: CIARROCCA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (ELENCO n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 %<br>» | 513052<br>513053 | 400 —<br>200 — | *Silvestri* Filomena e Cristina fu Riccardo, minori sotto la *p. p. della madre* Scinto Amalia, dom. a Salerno. La seconda rendita è con usuf. vital. a Scinto Amalia fu Nicola, ved. di *Silvestri* Riccardo, dom. a Salerno. | *Silvestre* Filomena e Cristina, minori sotto la *tutela* di Scinto Amalia, dom. a Salerno. La seconda rendita è con usuf. vital. a Scinto Amalia fu Nicola, ved. di *Silvestre* Riccardo, dom. a Salerno. |
| » | 164707 | 2000 — | Arnaboldi *Emanuele* fu Emilio, dom. a Cassina Rizzardi (Como); con usuf. vital. a Silvani Maria fu Carlo, ved. di Arnaboldi Emilio, interdetta sotto la tutela del figlio Arnaboldi *Emanuele*. | Arnaboldi *Vittorio-Emanuele* fu Emilio, dom. come contro; con usuf. vital a Silvani Maria fu Carlo, ved. di Arnaboldi Emilio, interdetta sotto la tutela del figlio Arnaboldi *Vittorio-Emanuele*. |
| » | 177667 | 25 — | *Butarione* Eugenia di Basilio, nubile, dom. a Demonte (Cuneo). | *Bertarione* Eugenia di Basilio, nubile, dom. come contro. |
| » | 274320 | 500 — | Toro *Gregorio* fu Francesco, minore sotto la tutela di Esposito Felice fu Andrea, domiciliato a Nicastro (Catanzaro). | Toro *Francesco-Gregorio* fu Francesco, minore, ecc. come contro. |
| »<br>Cons. 5 % Littorio<br>» | 504655<br>54288<br>61333 | 800 —<br>500 —<br>300 — | Ceriello Ettore fu Luigi domiciliato a Laviano (Salerno), con usuf. vitale a Masi *Arcangela* fu Pietro, ved. Ceriello, domiciliata a Laviano. | Ceriello Ettore fu Luigi, domiciliato come contro; con usuf. vital. a Masi *Maria-Arcangela* fu Pietro, ved., ecc. come contro. |
| » | 30071 | 120 — | Senes Rosalia fu Edoardo, moglie di *de Fenari* Giovanni, domiciliata a Napoli, vincolata. | Senes Rosalia fu Edoardo, moglie di *Fenari* Giovanni, domiciliata a Napoli, vincolata. |
| Cons. 5 % | 301034 | 100 — | Giraldi Modesta fu Francesco moglie di *Rabaudo* Giulio, domiciliata a Bozzoli (Genova). | Giraldi Modesta fu Francesco, moglie di *Rebaudo* Giulio, domiciliata come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 69454 | 130 — | Peretto *Elia* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barghi Angela ved. di Peretto Pietro, domiciliata a Graglia (Vercelli). | Peretto *Ellia* fu Pietro, minore, ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>» | 402943<br>407839 | 60 —<br>800 — | Natale *Giovanni* fu Bonifacio, dom. a Cerchiara di Calabria (Cosenza). | Natale *Francesco Giambattista, detto Giovanni* fu Bonifacio, dom. come contro. |
| » | 115560 | 100 — | Pascal *Giacomo* fu *Giacomo*, dom. a Salza di Pinerolo (Torino). | Pascal *Giovanni-Giacomo* fu *Giovanni-Giacomo*, dom. come contro. |
| » | 215699 | 240 — | Bischetti *Pia* di Daniele, nubile, dom. a Gragnano (Napoli); con usuf. vital. a Bischetti Daniele fu Francesco. | Bischetti *Maria-Eleonora Geltrude- Pia* di Daniele, nubile, dom. come contro; con usuf. vital. come contro. |
| » | 273177 | 275 — | Bischetti Flora, moglie di *Scala* Vincenzo, Francesco, Luigi, Temistocle e *Pia* di Daniele, l'ultima *minore sotto la p. p. del padre*, tutti quali eredi indivisi della madre *Elvira* Laino Landolfi, dom. a Napoli; con usufr. vital. come la precedente. | Bischetti Flora, moglie di *Scola* Vincenzo, Francesco, Luigi, Temistocle e *Maria-Eleonora-Geltrude-Pia* di Daniele, l'ultima *nubile*, tutti quali eredi indivisi della madre *Maria-Elvira* Laino Landolfi, dom. a Napoli, con usuf. vital. come contro. |
| 3,50 % | 377092 | 140 — | Sciaccaluga *Luigia* fu Domenico, nubile, domiciliata a Genova; vincolata di usuf. vitalizio. | Sciaccaluga *Maria-Luisa* fu Domenico, nubile dom. a Genova. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 dicembre 1932 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(7753)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 369430 | 500 — | Valfrè *Maria* fu Antonio, ved. di Bongiovanni Giuseppe e moglie in seconde nozze di Avezza Giuseppe fu Secondo, dom. in Mango (Cuneo). | Valfrè *Catterina-Maria* fu Antonio, ved. ecc. come contro |
| » | 493708 | 915 — | Foggetti Filomena di Francesco, *nubile*, dom. a Trani (Bari). | Foggetti Filomena di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom a Trani (Bari). |
| 3,50 % | 161398 | 35 — | *Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. ad *Intra* (Novara). | *Ruschetta* Paolo fu Giovanni, dom. a *Intragna*. |
| » | 174532 | 80,50 | *Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. a *Milano*. *Milano*. | |
| Cons. 5 % | 460542 | 150.000 — | Amministrazione provinciale di Lecce; con usuf. a Scarciglia *Luigi* fu Antonio, dom. a Minervino di Lecce. | Intestata come contro; con usuf. a Scarciglia *Giuseppe-Luigi* fu Antonio, dom. come contro. |
| 3,50 % | 313709 | 17,50 | Levera Maria di Delfino, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Andorno Cacciorna (Novara). | Levera *Anna-Maria* di Delfino, minore ecc. come contro. |
| Con. 5 % Littorio | 17363 | 2230 — | Mundoni *Elisa* fu Angelo, nubile, dom. a Palermo | Mundoni *Maria-Elisa* fu Angelo, nubile, dom. a Pelermo. |
| Cons. 5 % | 220567 | 90 — | *Porcari* Ruggero e Ferruccio di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Sampierdarena (Genova). | *Porcara* Ruggero e Ferruccio di Giovanni, minori ecc. come contro. |
| » | 220568 | 30 — | *Porcari* Ruggero e Ferruccio di *Giovanni*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. a *Porcari Giovanni* fu Francesco, dom. a Sampierdarena (Genova) | *Porcara* Ruggero e Ferruccio di *Pietro-Giovanni*, minori ecc. come contro; con usuf. vital. a *Porcara Pietro-Giovanni* fu Francesco; dom. come contro. |
| » | 42114 | 55 — | Gonnelli Guido e *Settimo* di Giovanni minori sotto la p. p. del padre, dom. a Ravi frazione del Comune di Gavorrano (Grosseto). | Gonnelli Guido e *Settimio* di Giovanni, minori ecc. come contro. |
| 3,50 %<br>»<br>» | 596110<br>619476<br>701048 | 140 —<br>140 —<br>210 — | Simone *Antonio* fu Valentino, dom. ad Abriola (Potenza). | Simone *Gerardo-Antonio* fu Valentino, dom. come contro. |
| » | 778913 | 2716 — | *Saroco* Maria-Consiglia fu Giuseppe, moglie di *Iovane* Ercole, dom a Napoli. | *Saraco* Maria-Consiglia fu Giuseppe, moglie di *Di Maio Iovane* Ercole, dom. a Napoli. |
| Cons. 5 %<br>» | 35091<br>43974 | 30 —<br>15 — | Gonella *Catterina* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Gonella Domenico di Giacomo, dom a Casalgrasso (Cuneo) | Gonella *Margherita-Catterina* fu Giuseppe, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 616683 | 56 — | Correale *Antonia* fu Nunziante, moglie di Luigi Iovino fu Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata. | Correale *Maria-Carmela-Antonia* fu Nunziante, moglie ecc. come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 % | 775981 | 119 — | Muscarello Antonino fu Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina); con usuf. vital. a Sgroppo *Basilia* fu Liborio, ved. Muscarello, dom. a Mistretta. | Intestata come contro; con usuf. vital. a Sgroppo *Maria-Basilia*, ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>»<br>»<br>»<br>» | 248348<br>257940<br>258286<br>273307<br>279723 | 25 —<br>700 —<br>25 —<br>30 —<br>490 — | Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Luigi*, dom. a Poggiardo (Lecce) vincolata. | Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Antonio-Luigi*, dom. come contro, vincolate. |
| » | 141411 | 5 — | *Moschina* Vincenzo fu Pietro, dom. a Montelparo (Ascoli Piceno). | *Moschini* Vincenzo fu Pietro, dom. come contro. |
| » | 84854 | 40 — | *Moschino* Vincenzo fu Pietro, dom. a New York (S.U.A.). | *Moschini* Vincenzo fu Pietro, dom. come contro. |
| » | 468066 | 35 — | Fossa *Lina* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre dom. a Genova. | Fossa *Angela* di Pietro, minore ecc. come contro. |
| » | 360021 | 55 — | Palumbo *Michele* fu *Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Iengo Maria-*Oresta* fu Ciro, ved. Palumbo e moglie in seconde nozze di Sorrentino Pio, dom. a Resina (Napoli). | Palumbo *Nicola* fu *Michele*, minore sotto la p. p. della madre Iengo Maria *Onesta* fu Ciro, ved. ecc. come contro. |
| » | 366885 | 85 — | Palumbo *Michele* fu *Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Iengo Maria-Onesta fu Ciro, ved. Palumbo, dom. a Resina; vincolata di usuf. vitalizio. | Palumbo *Nicola* fu *Michele*, minore sotto la p. p. della madre Iengo Maria-Onesta fu Ciro, ved. Palumbo, *moglie in seconde nozze di Sorrentino Pio*, dom. a Resina (Napoli), vincolata come contro. |
| 3,50 % | 761946 | 350 — | Acuto Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Lu Monferrato (Alessandria); con usuf. vitalizio a Bonelli *Emilia* fu Domenico, ved. di Acuto Tommaso, dom. a Bobbio (Pavia). | Intestata come contro; con usuf. vital. a Bonelli *Giuseppina-Emilia* fu Domenico, ved. ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 dicembre 1932 - Anno XI

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

(7837)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.